

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2021,

TRA

• dott. _____, nato il _____ a _____, in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali, per conto e nell'interesse del Comune di SAN VITO LO CAPO, C.F. 80002000810

E

• sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della Ditta _____, gestore dell'esercizio commerciale di generi alimentari/prodotti di prima necessità ubicato a San Vito Lo Capo in Via _____; PEC: _____;

(di seguito "Parti contraenti").

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, è stato costituito il Fondo Emergenza Covid-19 PO FSE 2014/2020, da utilizzare, tra l'altro, per l'erogazione alle famiglie in difficoltà di un buono spesa da poter spendere presso i negozi convenzionati contenuti nell'elenco pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione di attività commerciali interessate ad essere convenzionate per l'erogazione di beni di prima necessità accettando, quale modalità di pagamento da parte degli aventi diritto, i buoni spesa;
- Che la Ditta _____ ha aderito alla suddetta manifestazione di interesse, come da comunicazione _____ del _____;

Alla luce di quanto premesso, le parti contraenti come in epigrafe identificate,

convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto la fornitura di prodotti alimentari e/o beni di prima necessità, da parte dell'Esercente al portatore dei buoni spesa, che costituiscono voucher emessi secondo l'art.6 quater del DPR 633/1972 rilasciati dall'Amministrazione ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio previsto dalla citata delibera.

La finalità primaria è quella di porre in essere misure urgenti di solidarietà alimentare che servano a fronteggiare la impossibilità per i nuclei in stato di emergenza economica di provvedere al proprio sostentamento alimentare.

Art. 2 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha efficacia dalla sua sottoscrizione e fino al 2021, salvo eventuale proroga.

Art. 3 – Obblighi dell'esercizio commerciale convenzionato.

L'esercizio commerciale convenzionato si impegna e si obbliga:

- ad accettare, senza riserva alcuna e nei limiti di validità e di entità dei buoni spesa, il pagamento di generi alimentari, indicati nel successivo art. 4, previa presentazione dei predetti buoni che saranno utilizzati dai beneficiari in luogo del pagamento in contanti;
- ad esporre all'interno dell'esercizio commerciale l'elenco dei beni ammissibili di cui al successivo punto 4;
- ad accettare l'utilizzo dei buoni spesa solo e soltanto per l'acquisto dei beni inclusi nel richiamato elenco di cui al punto 4;
- identificare all'atto del pagamento il Beneficiario del buono a mezzo documento di identità;
- a procedere alla vendita di beni alimentari a prezzi non superiori rispetto a quelli praticati al pubblico: in tal caso il Comune procederà a formale contestazione e denuncia del trasgressore;
- a rendicontare mensilmente i buoni spesa incassati;
- ad accettare per l'intero importo di acquisto dei beni ammissibili, l'utilizzo dei buoni spesa da parte del beneficiario; non è ammessa erogazione di resto in denaro
- a garantire la vendita di beni alimentari e/o di prodotti di prima necessità a mezzo dei buoni spesa per tutta la durata della presente convenzione, senza interruzione alcuna, se non per sopravvenute indicazioni normative/regolamentari;

Gli esercizi commerciali potranno praticare, volontariamente, sconti differenziati sui beni alimentari e/o beni di prima necessità per gli assegnatari dei buoni spesa.

Art. 4 – Beni acquistabili con il buono spesa.

Sono ammissibili all'acquisto tramite l'utilizzo del buono spesa:

1. prodotti alimentari in generale;
2. prodotti per l'igiene personale e domestica;
3. prodotti farmaceutici;
4. dispositivi di protezione individuale;
5. pasti pronti;
6. utenze domestiche di luce e gas;
7. canone di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superficie abitative.

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc.) e ricariche telefoniche.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono spesa da parte del beneficiario verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

Art. 5 – Obblighi del Comune.

Il Comune di San Vito Lo Capo si impegna a liquidare le somme corrispondenti ai buoni spesa mensilmente incassati dall'esercizio commerciale convenzionato entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell'estratto conto prodotto dal sistema.

Art. 6 – Rendicontazione e liquidazione.

L'esercizio commerciale contraente, al fine di ottenere la liquidazione dei buoni spesa consegnati nell'arco di un mese, dovrà produrre la seguente documentazione mensile:

- rendicontazione, con dettaglio dei movimenti di incasso dei buoni spesa; in osservanza della normativa fiscale di cui all'art. 6 quater DPR 633/1972 il rimborso agli esercenti dei buoni utilizzati dai cittadini non richiede l'emissione di una fattura elettronica, in scissione pagamenti. Trattandosi di buoni multiuso (art.6 quater DPR 633/1972) la cessione dei beni a cui il buono corrispettivo da diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'art. 6 del decreto IVA assumendo come pagamento l'accettazione del buono come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni. Quindi all'atto dell'acquisto l'esercente emetterà scontrino o documento commerciale con le consuete modalità e presenterà poi una nota di debito, con l'elenco dei buoni ricevuti, per il rimborso. La nota di debito, riguardando compensi già assoggettati ad imposta, sarà fuori dal campo IVA;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale l'operatore commerciale attesterà il rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 3 ed in generale della presente convenzione;
- l'elenco dei codici scontrino associabili alle transazioni effettuate tramite buoni spesa. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere in qualunque momento copia degli scontrini fiscali in cui sia riportato il codice identificativo dei buoni spesa utilizzati.
- La documentazione dovrà essere inoltrata tramite PEC all'indirizzo protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it: l'ufficio responsabile è quello dei Servizi Sociali.

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione, l'esercizio commerciale dovrà comunicare al Comune di San Vito Lo Capo, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato per la liquidazione delle somme di cui ai buoni spesa incassati:

In assenza della predetta valida documentazione, la liquidazione non potrà essere disposta e nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'esercizio commerciale contraente.

Art. 7 – Risoluzione in danno.

Nel caso in cui la parte, unilateralmente e senza comprovata ragione, sospenda l'accettazione dei buoni spesa, o li accetti per un valore inferiore a quello nominale, la presente convenzione si intende risolta *ex lege*, con riserva per il Comune di San Vito Lo Capo di agire giudizialmente per eventuali danni che l'ingiustificata sospensione del servizio possa produrre e di trasmettere gli atti alle autorità competenti per la valutazione di eventuali ipotesi di reato.

Art. 8 – Riservatezza.

Il Comune di San Vito Lo Capo, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 2016/679, è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali di cui alla presente convenzione.

Si applicano le disposizioni in materia di trattamento, uso e diffusione dei dati di cui al citato Regolamento UE nonché del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 – Foro competente.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione è devoluta all'esclusiva competenza della Giustizia ordinaria del Foro di Trapani.

Art. 10 – Referenti

Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, il Comune di San Vito Lo Capo nomina come proprio referente il Responsabile dott. _____ e/o suo delegato.

L'esercizio commerciale convenzionato, a sua volta, si impegna a comunicare all'Ente il nominativo ed i contatti telefonici e mail del delegato per l'adempimento della presente Convenzione.

Art. 11 – Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia espressamente alle norme di cui al Codice Civile, in quanto compatibili ed applicabili.

San Vito Lo Capo,

Il Responsabile dei
Servizi Sociali
dott.

Il Responsabile
della Ditta/Società